

L.R. Abruzzo 17 dicembre 1996, n. 134 (1[1]).

Norme sull'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

Indice

[Art. 1 Finalità.](#)

[Art. 2 Funzioni di osservazioni del mercato del lavoro.](#)

[Art. 3 Struttura dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro.](#)

[Art. 4 Compiti del Comitato tecnico-scientifico.](#)

[Art. 5 Compiti dell'Ufficio per l'O.R.M.L.](#)

[Art. 6 Assetto dell'Ufficio.](#)

[Art. 7 Disposizioni finali e finanziarie.](#)

[Art. 8 Urgenza.](#)

[Art. 1](#)
[Finalità.](#)

1. La presente legge persegue il fine di disciplinare l'effettuazione di attività permanenti di analisi del mercato del lavoro e di ricerca sui fenomeni socio economici che lo influenzano, allo scopo di rendere disponibili gli elementi conoscitivi necessari ad indirizzare le attività regionali di orientamento e formazione professionale, nonché la programmazione socio economica e le politiche dirette all'obiettivo della massima occupazione.

[Art. 2](#)
[Funzioni di osservazioni del mercato del lavoro.](#)

1. Le funzioni di osservazione del mercato del lavoro attengono a:

1) sistematica attività di raccolta, analisi, comparazione, elaborazione e divulgazione dei dati prodotti dalle fonti statistiche operanti in ambito regionale, ovvero disponibili presso soggetti istituzionali, concernenti lo stato analitico dell'occupazione, la situazione della domanda e dell'offerta di lavoro, avuto anche riguardo ai flussi migratori dall'interno e dall'esterno, il quadro delle attività formative;

2) promozione di indagini integrative delle rilevazioni statistiche correnti;

3) monitoraggio delle politiche attive regionali concernenti il sostegno all'occupazione, al fine di rilevarne l'incidenza nella domanda e nell'offerta di lavoro, e delle attività formative poste in essere

direttamente o indirettamente dalla Regione, allo scopo di verificarne la congruità con le esigenze manifestate dall'economia regionale e di orientare la programmazione di settore;

4) acquisizione, coordinamento, elaborazione e divulgazione di dati e notizie inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;

5) ideazione e proposta di nuovi criteri e metodi di rilevazione che consentano l'estensione e/o l'adeguamento dei sistemi correnti di indagine statistica, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni;

6) cooperazione con organismi pubblici e privati, anche di livello sovranazionale, che operano nei campi della documentazione, ricerca, elaborazione dati concernenti profili rilevanti ai fini dell'analisi del mercato del lavoro;

7) divulgazione attraverso pubblicazione di bollettini periodici ed altre forme di veicoli conoscitivi delle informazioni raccolte, nonché delle elaborazioni e ricerche condotte in tema di mercato regionale del lavoro.

[Art. 3

Struttura dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro.

1. Per il conseguimento dei fini di cui al precedente articolo, nel contesto organizzativo del Settore formazione professionale, lavoro ed emigrazione, è istituito l'osservatorio regionale del mercato del lavoro.

2. L'O.R.M.L. consta di una struttura articolata risultante dal concorso di un apparato amministrativo, innestato sul Servizio lavoro ed emigrazione, e di un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti altamente qualificati, esterni all'Amministrazione regionale.

3. Il supporto amministrativo dell'O.R.M.L. ha natura giuridica ed organizzativa di ufficio, cui è preposto un dirigente regionale; esso è articolato in due unità operative denominate rispettivamente: U.O. Assistenza tecnica; U.O. Segreteria amministrativo-contabile.

4. Il Comitato tecnico-scientifico si compone di 5 membri, tutti da individuare tra soggetti dotati di elevata qualificazione scientifica e professionale nei settori della ricerca di base ed applicata, nelle tecniche avanzate di elaborazione e diffusione dati, in possesso altresì di una documentabile conoscenza delle problematiche relative alla formazione professionale ed alle politiche attive del lavoro.

5. Ai fini della costituzione del Comitato, nel termine decadenziale di giorni 20 dalla richiesta del competente servizio regionale, ciascuno dei sottoelencati soggetti prospetta alla Giunta regionale tre nominativi in possesso di documentati requisiti coerenti con le indicazioni del comma precedente:

a) Facoltà di Economia e Commercio dell'Università "D'Annunzio" di Chieti;

b) Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo;

c) Agenzia regionale per l'impiego;

d) Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

e) Confindustria, Confapi, Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti, C.N.A., Lega delle Cooperative.

6. Le indicazioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori non possono ricadere su membri in carica degli organismi direttivi delle medesime associazioni; la sopravvenienza di tale condizione implica l'automatica decadenza dell'incarico.

7. Sulla base delle indicazioni nominative pervenute, la Giunta regionale delibera, entro il 20° giorno successivo allo scadere del termine di cui al comma 5, la costituzione del Comitato, individuandone anche il presidente.

I componenti sono prescelti tra i nominativi prospettati in modo da assicurare la presenza nel Comitato dei soggetti o raggruppamenti di soggetti, di cui alla lett. a), b), c), d), e), del comma 5 del presente articolo.

In mancanza dei designazioni sufficienti e/o tempestive, la Giunta integra comunque, con autonoma scelta, la composizione dell'organismo, attenendosi ai requisiti stabiliti nel comma 4.

8. Il Comitato resta in carica per un triennio, rinnovabile per ciascun componente una sola volta. Alle sedute partecipano, senza diritto a compensi, il dirigente del competente servizio regionale. Funge da segretario un funzionario dello stesso servizio] (2[2]).

[Art. 4

Compiti del Comitato tecnico-scientifico.

1. Il Comitato, che ha sede presso il Settore formazione professionale, lavoro ed emigrazione, assolve funzioni generali di consulenza tecnico-scientifica della Giunta regionale in materie attinenti alla formazione professionale ed alle problematiche dei flussi occupazionali. Spetta in particolare al Comitato:

1) la formulazione all'inizio di ciascun anno di analitici indirizzi tecnico-scientifici al competente Settore di Giunta per la migliore formulazione del piano operativo di intervento dell'O.R.M.L.;

2) l'analisi mensile, condotta congiuntamente ai dirigenti del servizio e dell'ufficio, della corrispondenza tra l'attività di osservazione sviluppata e gli indirizzi prefissati, nonché la valutazione dell'opportunità di riprogrammare gli obiettivi alla luce delle mutate condizioni del mercato del lavoro;

3) l'individuazione dei settori e dei mercati su cui concentrare le attività integrative di indagine di cui al punto 2 dell'art. 2; l'erogazione della assistenza necessaria all'impostazione della attività di monitoraggio specificata nel punto 3; la definizione degli aspetti indicati nel punto 5;

4) l'elaborazione di studi e proposte finalizzati ad assicurare la necessaria coerenza tra le iniziative formative da programmare e le prospettive occupazionali desunte dalle rilevazioni condotte dall'O.R.M.L., o comunque da fonti statistiche attendibili;

5) la formulazione di pareri su specifici aspetti delle politiche attive in materia di formazione e lavoro, su richiesta del componente la Giunta.

2. Per i suddetti fini, il Comitato si riunisce fino a due volte al mese, e comunque almeno una volta, in seduta ordinaria, su convocazione del suo presidente, ovvero all'occorrenza, in seduta straordinaria, su richiesta del componente la Giunta preposto al Settore formazione professionale, lavoro ed emigrazione.

La mancata partecipazione a più del 20% delle sedute nell'anno comporta la decadenza dall'incarico del componente interessato.

Per la partecipazione a ciascuna seduta, attestata riepilogativamente dal presidente trimestralmente, compete un compenso onnicomprensivo di lire 300.000 pro-capite, che grava sul cap. 21412 del Bilancio corrente, e su quelli corrispondenti relativi ai successivi esercizi] (3[3]).

[Art. 5

Compiti dell'Ufficio per l'O.R.M.L.

1. L'Ufficio per l'O.R.M.L., tenendo conto delle direttive all'uopo impartite dal componente la Giunta preposto al Settore, e degli indirizzi tecnico-scientifici formulati dal Comitato, redige il piano annuale di intervento, con riferimento puntuale ed analitico agli aspetti contemplati nell'art. 2.

2. L'Ufficio fornisce in tempo reale ai settori regionali interessati, ove richiesto in tal senso, gli elementi tecnici e documentali di cui sia in possesso, le elaborazioni utili alla predisposizione di piani e programmi regionali, le notizie comunque rilevanti per l'attuazione di essi o per lo svolgimento ottimale dell'azione amministrativa.

3. L'Ufficio, previa autorizzazione del dirigente del Servizio lavoro ed emigrazione, stipula convenzioni che abbiano ad oggetto l'acquisizione di dati esistenti o la effettuazione di rilevazioni statistiche integrative, nei limiti delle previsioni contenute nel piano di intervento annuale. A tal fine, esso entra in rapporto con organismi pubblici, con Università, con qualificate società private di ricerca, individuate con le procedure disciplinate dalla normativa statale e comunitaria vigente in materia di forniture di servizi.

4. L'Ufficio cura inoltre le procedure finalizzate alla stipula di accordi di programma con enti o istituzioni di ricerca altamente specializzati, inerenti compiti espletati dall'O.R.M.L.; istruisce inoltre le procedure finalizzate ad un accordo di programma con l'Unioncamere, destinato a rendere fruibili per la Regione i dati sulle imprese, la cui raccolta ed informatizzazione è gestita dalle C.C.I.A.A.

5. L'Ufficio intrattiene rapporti di collaborazione con l'Agenzia per l'impiego, ivi compresa la disponibilità a compiere specifiche indagini e ricerche, sulla base di convenzioni stipulate, con le modalità di cui al comma 3, con il direttore dell'Agenzia, volte a regolare anche l'apporto di quest'ultima al finanziamento delle rilevazioni commesse all'O.R.M.L. Fatto salvo il prioritario assolvimento dei compiti di istituto, l'O.R.M.L. può intrattenere, con le medesime modalità specificate al comma 3, rapporti convenzionali anche con enti pubblici od associazioni ed organismi privati, aventi ad oggetto l'effettuazione di una remunerata attività puntuale di rilevazione o ricerca.

6. L'Ufficio cura direttamente la pubblicazione e la divulgazione dei risultati della sua attività. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, esso deve essere munito di biblioteca specializzata, di attrezzature informatiche avanzate e del necessario software, di accesso telematico alle banche dati rilevanti per l'acquisizione delle informazioni attinenti agli obiettivi perseguiti. I competenti Servizi dei Settori Informatica, Studi e Legislazione, e Finanza e Patrimonio curano i

relativi adempimenti, nel termine di tre mesi dalla ricezione di un organico piano di intervento stilato dal Servizio lavoro con la collaborazione del Comitato tecnico-scientifico. Allo stesso modo, si procede all'aggiornamento annuale della dotazione bibliografica ed informatica.

7. Il Dirigente dell'Ufficio per l'O.R.M.L. dispone di autonomia di spesa, nei limiti della dotazione finanziaria annualmente individuata su apposito capitolo della legge di bilancio, in ordine alle erogazioni da sostenere per la raccolta, la pubblicazione e la divulgazione dei dati] (4[4]).

Art. 6 Assetto dell'Ufficio.

[1. La previsione di un Ufficio di supporto all'O.R.M.L., struttura dirigenziale già presente nella [L.R. n. 58 del 1985](#), non comporta oneri aggiuntivi; l'assegnazione di una seconda U.O. che affianca l'unica U.O. contemplata dalla citata legge organizzativa, è compensata mediante soppressione dell'U.O. denominata «Albo», già inserita nell'Ufficio programmazione del Servizio formazione professionale] (5[5]).

[2. In sede di determinazione della pianta organica dell'O.R.M.L., da definire numericamente mediante preliminare rilevazione dei carichi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993 (6[6]), si terrà conto della necessità di assicurare alla struttura le professionalità occorrenti all'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 2, prevedendo la dotazione di figure reperibili in parte all'interno dei profili professionali esistenti, quali istruttore direttivo programmatore senior e addetto sistema di scrittura complesso e/o videoterminale, in parte residua da inserire in pianta organica, previa modifica ed integrazione del quadro dei profili professionali attualmente riconosciuti nell'ordinamento regionale, con riferimento alle figure direttive di orientatore e ricercatore, ed a quelle sub direttive di documentalista e rilevatore del mercato del lavoro] (7[7]).

3. Ove si provvede alla copertura della suddetta pianta organica mediante concorsi pubblici per esami, fatto salvo il possesso degli altri requisiti generali di accesso agli impieghi previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, nei confronti dei concorrenti che siano stati utilizzati per almeno due anni presso l'osservatorio regionale del mercato del lavoro non troveranno applicazione le disposizioni relative ai limiti di età. L'aver disimpegnato funzioni nell'ambito dell'osservatorio e la partecipazione a specifiche attività formative poste in essere dalla Regione, finalizzate all'impianto ed al miglior funzionamento di esso, costituiranno, inoltre, titoli valutabili in sede concorsuale.

4. Nelle more della ridefinizione delle piante organiche regionali, le risorse umane necessarie ad assicurare l'ordinario funzionamento dell'Ufficio possono essere reperite tra le unità di personale

(<>)(4[4]) Articolo abrogato dall'art. 23 della [L.R. n. 76 del 1998](#).

(<>)(5[5]) Comma abrogato dall'art. 23 della [L.R. n. 76 del 1998](#).

(<>)(6[6]) D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella G.U. 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.

(<>)(7[7]) Comma abrogato dall'art. 23 della [L.R. n. 76 del 1998](#).

dipendenti dagli enti di formazione professionale che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 29, comma 1, della [L.R. 17 maggio 1995, n. 111](#), assunte con contratto a tempo indeterminato entro la data del 2 ottobre 1985, limitatamente agli operatori che siano stati già impegnati con esito soddisfacente presso l'O.R.M.L. in applicazione della deliberazione di G.R. n. 4550 del 21 settembre 1995.

[5. L'utilizzo del suddetto personale è subordinato all'accertamento, da parte del Settore Personale ed Organizzazione, della indisponibilità di dipendenti regionali in esubero nei settori di assegnazione, in possesso di professionalità adeguata, avuto riguardo ad uno standard transitorio di personale numericamente e qualitativamente definito sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico] (8[8]).

[6. Verificandosi l'ipotesi di cui al comma che precede, il Settore Personale stipula una convenzione con l'ente di formazione da cui dipendono gli operatori individuati, avente ad oggetto la temporanea acquisizione delle prestazioni di questi ultimi e la correlata assunzione degli oneri diretti e riflessi] (9[9]).

[\[Art. 7](#)
[Disposizioni finali e finanziarie.](#)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato presumibilmente per l'anno 1996 in complessive lire 116.000.000 di cui lire 98.000.000 per spese di raccolta, pubblicazione e divulgazione dati e lire 18.000.000 per i compensi di cui all'art. 4, comma 2, si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 21412, denominato: "Spese per l'organizzazione dell'osservatorio del mercato del lavoro ed iniziative sperimentali".

2. Per gli esercizi successivi, la dotazione del pertinente capitolo sarà determinata dalle corrispondenti leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della [L.R.C. n. 81 del 1977](#).

3. Sono abrogate le disposizioni contenute nella [L.R. n. 74 del 1982](#) incompatibili con quelle introdotte dalla presente legge] (10[10]).

[\[Art. 8](#)
[Urgenza.](#)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.] (11[11])

(<>)(1[1]) Pubblicata nel BURA 23 dicembre 1996, n. 24.

(<>)(1[2]) Articolo abrogato dall'art. 23 della [L.R. n. 76 del 1998](#).

(<>)(1[3]) Articolo abrogato dall'art. 23 della [L.R. n. 76 del 1998](#).

(<>)(1[4]) Articolo abrogato dall'art. 23 della [L.R. n. 76 del 1998](#).

(<>)(1[5]) Comma abrogato dall'art. 23 della [L.R. n. 76 del 1998](#).

(<>)(1[6]) D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella G.U. 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.

(<>)(1[7]) Comma abrogato dall'art. 23 della [L.R. n. 76 del 1998](#).

(<>)(1[8]) Comma abrogato dall'art. 23 della [L.R. n. 76 del 1998](#).

(<>)(1[9]) Comma abrogato dall'art. 23 della [L.R. n. 76 del 1998](#).

(<>)(1[10]) Articolo abrogato dall'art. 23 della [L.R. n. 76 del 1998](#).

(<>)(1[11]) Articolo abrogato dall'art. 23 della [L.R. n. 76 del 1998](#).
